



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE

N.124\2023
Del 18 febbraio 2023

Oggetto: divieto somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine; divieto di utilizzare di sostanze schiumogene e simili per i festeggiamenti del Carnevale 2023.

IL SINDACO

In occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2023:

Considerato che in coincidenza con il periodo di Carnevale è ricorrente, da parte di alcuni giovani, l'impiego di bombolette spray schiumogene, spray al peperoncino e materiale imbrattante e colorante in modo permanente, nonché di altri articoli quali contenitori che spruzzano acqua o altro tipo di liquidi, lancio di uova, fiaccole di ogni genere;

Rilevato che l'uso dei suddetti materiali, per il modo spesso molto sconsiderato e vessatorio con cui è adoperato, provoca danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine, spesso, a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi in genere, che per niente si adattano al clima festoso dell'evento e che rischiano, altresì, di incidere negativamente sotto l'aspetto dell'ordine, della sicurezza pubblica e del decoro urbano e che inoltre le sostanze spray schiumogene coloranti e gli spray al peperoncino a contatto con le mucose congiuntivali provocano, oltre a danni diretti alla salute dell'uomo, fenomeni irritativi a livello oculare e contemporaneamente alterazione dell'equilibrio ambientale per via dell'azione negativa dei gas propellenti sulla barriera dell'ozono atmosferico;



Dato atto che l'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori ed il loro uso improprio determinano, sul piano obiettivo, condizioni sicuramente contrarie alle norme della pubblica igiene, indipendentemente dalle proprietà intrinseche del prodotto, come pure è innegabile che altri materiali quali uova, polverine pruriginose, manganelli, e fiaccole d'ogni genere, bottiglie e contenitori di vetro etc., se usati imprudentemente o con intento offensivo, possono provocare danni alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante;

Ritenuta l'urgenza di dovere intervenire al fine di prevenire, nell'interesse ed a tutela della salute pubblica, eventuali pericolosi accadimenti e conseguentemente emanare specifica ordinanza ai sensi della quale saranno applicate sanzioni a carico di coloro che utilizzeranno bombolette spray schiumogene, spray al peperoncino o altre sostanze e bottiglie e/o contenitori di vetro volte a deturpare beni pubblici o privati o, comunque, idonee ad arrecare danni ai cittadini;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

per tutto quanto in premessa esposto, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale 2023, per le giornate di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 su tutto il territorio comunale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

-  il divieto di vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine consentendone la miscita esclusivamente in contenitori di plastica o carta;
-  il divieto di utilizzare bombolette spray contenente materiale schiumogeno, spray al peperoncino, colorante imbrattante in modo permanente e altri articoli fastidiosi e molesti in uso nel periodo di carnevale, quali fialette puzzolenti, uova, polverine pruriginose, manganelli d'ogni tipo e dimensione, petardi fiaccole d'ogni genere, spruzzi d'acqua etc.

Ai sensi degli artt. 13, 19 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, gli oggetti utilizzati in violazione della presente ordinanza saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca.

DISPONE

- a) Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- b) Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- c) la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Prefettura;
- alla Stazione Carabinieri
- al Settore Polizia Locale;

Il Settore Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93